

Associazione APS: CONS – Consumatori Solidali Lazio aps

C.F.: 97860720580

Pec: conslazio@pec.it

Sede legale e Sede Operativa: Roma, Via Doria,67 00192 Roma

Tel. 0687860424

Cell. 3519712340

Sito internet : www.consumatorisolidalilazio.it

* * * *

Di seguito si riportano i finanziamenti ottenuti da **Cons – Consumatori Solidali Lazio** aps (C.F.: 97860720580) nel corso dell'anno **2022**, ai sensi dell'art. 1 commi 125-126-127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124: "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*".

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000,00 € ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni o da soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni **nel corso del 2022**.

DATA	Ente Erogatore	Progetto	Importo
04/01/2022	Regione Lazio	Spesa relativa ad iniziative a vantaggio dei Consumatori, DEL PROGETTO DD N G 16400 DEL 29 DICEMBRE 2020 – Attività di Supporto a sportelli e canali dedicati a favore dei consumatori.	€ 4.316,31 (saldo)
08/02/2022	Regione Lazio	Progetto Sicurvia DM 12/02/2019 MISE Ripartizione 2018 – Regione Lazio – Per il Cittadino Consumatore VI	€ 10.000,00 (saldo)
04/04/2022	Regione Lazio	Piano Annuale per la Tutela dei Consumatori e degli Utenti – annualità 2021	€ 5.000,00
10/10/2022	Regione Lazio	Spesa relativa ad iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000. D.M. 10 agosto 2020 art. 8 (sportelli regionali del consumatore) – D.D. 23 novembre 2021	€ 22.997,44

CONS – Consumatori Solidali Lazio aps .**Il Presidente
Avv. Camilla Sica**

Informativa obbligatoria ai sensi dell'art. 1 commi 125-126-127 della Legge 4 agosto 2017, n. 124: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Articolo 1, commi 125-129

(Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche)

I **commi 125-129** introducono alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche** a decorrere dal **2018**.

In primo luogo si prevede che le **associazioni di protezione ambientale** e dei **consumatori** e degli **utenti**, nonché le **associazioni, onlus e fondazioni** che intrattengono **rapporti economici con pubbliche amministrazioni** o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro.

Parimenti, le **imprese** devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L'inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai soggetti eroganti.

Inoltre, si stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni (previsti dall'**art. 26 del D.Lgs. 33/2013**) si applichino anche agli **enti e alle società controllati** dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le società quotate.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni ai sensi del medesimo **art. 26 del D.Lgs. 33/2013**, devono altresì pubblicare i **dati consolidati di gruppo** qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.

Le disposizioni in esame incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attualmente contenuta soprattutto nel **decreto legislativo n. 33 del 2013** adottato – in attuazione della **legge n. 190 del 2012** – con la finalità di **prevenzione della corruzione**, attraverso appunto la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell'organizzazione dei soggetti pubblici.

Sono ivi previste anche diverse misure relative alla **trasparenza in materia finanziaria** recate in larga parte dall'articolo 26 e seguenti.

La maggior parte di tali misure riguardano obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni economiche **erogate** da soggetti pubblici, con una significativa eccezione che riguarda la pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, in cui sono tenuti a evidenziare le risorse loro trasferite o assegnate (art. 28).

Il **comma 125, primo periodo**, del provvedimento in esame (senza novellare direttamente il D.Lgs. n. 33) pone invece obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni (sempre di provenienza pubblica) **ricevute** da alcune categorie di soggetti.

I destinatari della norma in esame sono, in primo luogo, le associazioni e, in particolare, le **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ai sensi dell'**art. 13 della L. 349/1986**); le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale (di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, **D.Lgs. 206/2005**); le **associazioni, le Onlus e le fondazioni**.

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a **vantaggi economici di qualunque genere** ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al **articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013**;

L'articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza. Esso reca quindi l'elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti dei quali può esser fatto valere il diritto di informazione:

- pubbliche amministrazioni (di cui al [decreto legislativo 165 del 2001](#));
- enti pubblici economici e ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate;
- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- società **controllate** di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da **pubbliche amministrazioni**, ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;
- società in **partecipazione pubblica**, ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono dall'anno **2018** e la pubblicazione deve avvenire **entro il 28 febbraio** di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente.

Il comma 125, **secondo periodo**, introduce un analogo obbligo in capo alle **imprese**, tenute a rendere noto qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimi soggetti pubblici di cui sopra. Gli importi relativi devono essere pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Il comma 125, al **terzo periodo**, introduce una **disposizione sanzionatoria** in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla **restituzione** delle somme entro tre mesi dal termine "di cui al periodo precedente" [**rectius: dal termine del 28 febbraio**].

Le somme sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall'[art. 26 del D.Lgs. 33/2013](#).

L'[art. 26 del D.Lgs. 33/2013](#) prevede che le pubbliche amministrazioni, e, per effetto dell'articolo 2-bis del medesimo provvedimento, diversi soggetti pubblici (vedi sopra) devono pubblicare non solamente tutti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro, ma anche gli atti con i quali sono determinati criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni stesse.

L'assolvimento di tali obblighi costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano le sovvenzioni.

Viceversa, in caso di inadempimento di tali obblighi di pubblicazione, le somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#)).

Il **comma 126** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 suddetto, si applicano, oltre che ai soggetti indicati all'articolo 2-bis, anche agli **enti e alle società controllati** di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate.

La portata innovativa della disposizione sembrerebbe dunque consistere nell'inclusione nel novero dei soggetti tenuti alla pubblicazione, anche degli **enti** controllati dalle p.a. (non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2-*bis*) e a tutte le società controllate, anche le **quotate** (queste ultime escluse esplicitamente dal citato art. 2-*bis*).

Il **comma 127** limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle **somme pari o superiori ai 10.000 euro**, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti.

Il **comma 128** modifica il [comma 2 del citato art. 26 del D.Lgs. 33/13](#).

Come anticipato sopra, tale disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro. Con la modifica in esame si prevede che qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i **dati consolidati di gruppo**.

Ai sensi del **comma 129**, dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.